

Determinazione n. 7/2002 del 17/4/2002

G.u. Serie Generale n.117 del 21.5.2002

Oggetto: Disposizioni in merito alla trasmissione di informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici da parte delle imprese qualificate (articolo 27, comma 3, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34)

Premesso che:

a) sono state richiesti da parte di imprese qualificate chiarimenti in merito alla trasmissione di **informazioni** all'Autorit  al fine del loro inserimento nel **Casellario informatico delle imprese qualificate** oppure della variazione di quanto gi  inserito;

b) le **informazioni** sono di due tipi: le prime sono quelle che si riferiscono alle **variazioni minime delle attestazioni rilasciate** (*variazioni della denominazione o ragione sociale, della sede, rappresentanza legale e/o della direzione tecnica, oppure variazioni a seguito dell'inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualit  aziendale o della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualit  aziendale*); le seconde sono quelle che si riferiscono ai **requisiti di ordine generale** (articolo 17, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34);

L'Autorit  dispone che:

a) le **informazioni** relative alle **variazioni minime delle attestazioni rilasciate** sono trasmesse tramite invio all'Osservatorio dei lavori pubblici delle nuove attestazione che devono riportare obbligatoriamente la dicitura "sostituisce l'attestazione n..../...."; l'invio deve essere effettuato, sia in forma cartacea e sia per via informatica, esclusivamente a cura delle SOA che hanno provveduto alle variazioni e, pertanto, le imprese sono esonerate dal trasmettere comunicazioni al riguardo;

b) le **informazioni** relative alle **variazioni dei requisiti di ordine generale** sono trasmesse tramite invio all'Autorit , a cura delle imprese cui esse si riferiscono, di apposite comunicazioni.